

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERBINO, D'AREZZO, RADI, DE LEONARDIS, IMPERIALE,
BIANCHI FORTUNATO, VINCELLI**

Presentata il 13 gennaio 1966

Partecipazione dei Comuni, sedi di raffinerie, alla imposta erariale di fabbricazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso di questi ultimi anni, sono andati sorgendo in varie parti del paese diversi impianti di raffinazione del petrolio e dei suoi derivati, dislocati per lo più in zone diverse da quelle di antica o recente industrializzazione, in zone portuali o comunque marittime di facile e sicuro accesso.

Così è il caso delle raffinerie sorte nella piana di Milazzo, in quella di Gela, di Augusta o nella zona di Ravenna.

A parte la constatazione, in sé positiva, dello avvenuto assorbimento di un certo numero di unità lavorative del posto, anche se assai limitato in conseguenza dell'alta specializzazione tecnica richiesta e della estesa automazione degli impianti, e di una certa maggiore attivazione indotta dei traffici portuali, è da tenere conto dei maggiori oneri relativi che vengono a gravare sui bilanci di quei comuni nel cui ambito territoriale hanno sedi questi impianti di raffinazione.

Maggiori oneri che sono conseguenti, quanto meno, sia alla necessità di una maggiore adeguatezza di determinati servizi pubblici, conseguenti al rapido incremento della popolazione residente in forza della immigrazione delle unità lavorative assorbite e delle loro famiglie, sia ad un altrettanto rapido incremento dei traffici e dei movimenti di

merci che, mentre impongono un adeguamento delle preesistenti strutture, ne provocano nel contempo un più rapido logoramento.

E non sembra che, nella legislazione vigente, esista la via per i suddetti comuni di un incremento di entrata sufficiente in qualche modo corrispondente alle nuove maggiori spese cui debbono pure far fronte; non potendo in alcun modo i comuni usare della loro potestà impositiva nei confronti della Azienda proprietaria della raffineria, la cui sede sociale, e il cui domicilio fiscale, normalmente sono dislocati altrove.

Si ritiene di indicare una via, che consenta ai comuni di realizzare un minimo di maggiore entrata, per far fronte alla maggiore spesa sopra descritta, proponendo alla Camera di tradurre in legge col proprio voto di approvazione, quanto indicato negli articoli che seguono.

L'articolo 1 prevede di ammettere i comuni, nel cui territorio siano dislocati impianti di raffinazione, a partecipare nella misura del 5 per cento al gettito della imposta di fabbricazione riscossa dallo Stato per i prodotti ivi raffinati e immessi nel mercato.

L'articolo 2 è relativo al caso di quella quota parte di prodotti raffinati, che non ven-

gono immessi nel mercato nel luogo stesso di produzione, ma che vengono invece trasferiti in depositi dislocati altrove, nell'ambito territoriale di altri comuni, dai quali depositi vengono poi successivamente immessi nel mercato. Venendo riscossa l'imposta sempre in quest'ultima fase, viene previsto in questo caso che la quota di partecipazione sulla imposta di fabbricazione, di cui all'articolo 1, venga corrisposta per i tre quarti ai comuni dove sono dislocate le raffinerie di provenienza e per un quarto ai comuni sedi di depositi o magazzini.

Appunto per i motivi in forza dei quali i comuni vengono ammessi alla proposta partecipazione di una quota percentuale della imposta di fabbricazione, le entrate derivanti dalla applicazione della presente legge, potranno essere impiegate dai comuni mede-

simi soltanto per opere previste nella parte « conto capitale », dei relativi bilanci.

Tenuto conto dei vari motivi che sono andati determinando le condizioni di dissesto della finanza locale, consistenti in grandissima parte nell'avere accollato ai comuni nuove o maggiori spese senza prevedere nuove o corrispondenti maggiori entrate, nel caso specifico — al fine di non contribuire ad aggravare ulteriormente il livello di dissesto esistente — una volta individuati i maggiori oneri di gestione dei servizi della comunità dovuti alla installazione di detti nuovi impianti di raffinazione, pare più che opportuno concedere ai comuni medesimi la proposta partecipazione, nella misura del 5 per cento, ai proventi derivanti dall'imposta di fabbricazione ritenendo di fare con ciò opera di saggia e previdente legislazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sull'imposta riscossa a norma del decreto legge 24 novembre 1954, n. 107, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nel liquidare l'imposta assegneranno il 5 per cento della stessa ai comuni ove sono dislocate le raffinerie e le fabbriche.

La competente sezione di Tesoreria provinciale provvederà al versamento della predetta aliquota alle Amministrazioni comunali entro venti giorni dalla riscossione.

ART. 2.

Per la partita di imposta corrisposta a norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni le somme derivanti dall'assegnazione di cui al precedente articolo saranno ripartite per tre quarti ai comuni ove sono dislocate le raffinerie e le fabbriche e per un quarto ai comuni, sedi di depositi o magazzini.

ART. 3.

I comuni potranno impiegare le entrate derivanti dalla presente legge esclusivamente per opere previste nei bilanci nella parte « conto capitale ».

ART. 4.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.